



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

Alle Istituzioni Scolastiche della
Sicilia

Oggetto: iniziative degli istituti scolastici e del personale docente, nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del virus Sars Cov 2, volte a conoscere lo stato vaccinale degli studenti e delle rispettive famiglie.

Con nota del 23.9.2021 il Garante della protezione dei dati personali, alla luce di numerose notizie di stampa e di segnalazioni e richieste di chiarimenti pervenute in merito ad iniziative assunte da parte del personale scolastico finalizzate a conoscere, anche indirettamente, lo stato vaccinale degli studenti e delle rispettive famiglie, ha invitato il Ministero dell'Istruzione, a mezzo delle sue strutture territoriali, a chiarire il quadro normativo vigente, al fine di sensibilizzare le istituzioni scolastiche sui rischi e sulle relative responsabilità derivanti da una sua errata applicazione.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 9-ter.1 del D.L. n. 52/2021, così come modificato dalla legge 24.9.2021 n. 133, la disposizione relativa all'obbligo del possesso della certificazione verde ai fini dell'accesso alle strutture delle istituzioni scolastiche *non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti*.

Il Garante, nella nota sopra citata, ha precisato che *non è consentito, neppure in via indiretta, conoscere lo stato vaccinale di bambini, alunni e studenti, né a questi è richiesto il possesso e l'esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche*.

Il comma 1 dell'art. 9-ter.1 del D.L. n. 52/2021, ha esteso l'obbligo del possesso della certificazione verde a chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative.

Anche in questo caso le Istituzioni scolastiche non possono trattare informazioni relative allo stato vaccinale, dovendosi limitare all'accertamento del mero possesso del certificato, senza poter conoscere la condizione alla base del rilascio dello stesso (vaccinazione, guarigione, esito negativo del tampone).



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

Va infine rilevato che la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 111/2021, che consente una deroga all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie *“per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità”*, richiede per la propria operatività specifiche misure attuative.

In particolare, come evidenziato dalla norma medesima, la richiamata deroga deve essere disciplinata da protocolli e linee guida adottati, ai sensi dell'articolo 10-bis del D.L. n. 52/2021, con ordinanza del Ministro della salute.

In ogni caso, come sottolineato anche dall'Autorità Garante, i provvedimenti attuativi della norma dovranno prevedere modalità operative che consentano di contemperare le esigenze sanitarie di prevenzione epidemiologica con il rispetto della libertà individuale in merito alla vaccinazione e il diritto alla protezione dei dati personali, escludendo, perciò, l'identificabilità degli studenti interessati.

Si invitano pertanto i Dirigenti Scolastici ad adottare tutte le iniziative necessarie dirette ad evitare l'utilizzo di pratiche non conformi al dettato normativo, anche al fine di prevenire eventuali effetti discriminatori per coloro che non possono o non intendano sottoporsi alla vaccinazione, con evidenti conseguenze negative sul piano educativo e sulla vita di relazione.

Si ringrazia e si invita alla consueta fattiva collaborazione.

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse